



TRIBUNALE DI NAPOLI
Quinta sezione civile

R.G. n.

Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17/7/14;

OSSERVA

T.M. in data 13.5.14 ha proposto opposizione ex art. 615 co. 2 cpc avverso l'esecuzione intrapresa da BANCA nel procedimento n. nei suoi confronti per l'importo indicato nell'atto di precetto pari ad euro 67.928,85 oltre interessi convenzionali dal 30.9.05 come da contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 8.11.02, rep. racco. per notar OMISSIS. Con tale contratto la banca erogava in favore della T.M. l'importo di Euro 62.000,00 che quest'ultima si impegnava a restituire in 25 anni, mediante rate mensili come da piano di ammortamento che, come si legge nell'atto pubblico di stipulazione del mutuo, viene concordato tra le parti, firmato ed allegato al medesimo contratto per farne parte integrante. L'interesse corrispettivo, all'art. 5 del contratto di mutuo in atti, viene pattuito nella misura del 6,51% annuo e quello di mora al tasso contrattuale maggiorato di 0.50 punti percentuali in ragione d'anno; viene inoltre specificato che su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica. L'opponente ha eccepito la nullità della pattuizione degli interessi per violazione dei tassi soglia stabiliti dalla l. 103/96, ritenendo che i tassi moratori, nel caso di specie, supererebbero il tasso soglia stabilito per il quarto trimestre 2002. Per tale periodo, infatti, il tasso soglia per i mutui a tasso variabile era pari a 8,4150% (5,610% + 50%) mentre, a dire dell'opponente, il tasso moratorio sarebbe stato pari all'8,782%, come risultante dal ricalcolo effettuato dal consulente di parte che avrebbe determinato il tasso effettivo annuo nella misura del 6,70% (e non del 6,51%), il tasso di mora nella misura del 7,010%, cui andrebbe aggiunta la penale per il mancato pagamento pari all'un per cento del capitale residuo. Ciò comporterebbe che nulla sarebbe dovuto per interessi ex art. 1815 c.c. e che dunque quanto già pagato alla data del precetto per rate scadute e soprattutto per gli interessi non dovuti, sarebbe stato sufficiente ad estinguere il debito esistente alla data del precetto, con conseguente inesistenza del diritto della banca di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione forzata del credito (cfr. note allegate da parte opponente al verbale di udienza del 17.7.14). Per tali motivi la T.M. ha chiesto sospendersi la procedura esecutiva. Si è costituita la banca eccependo innanzitutto l'insanabilità dell'opposizione e quindi rilevando l'erronea rideterminazione del tasso moratorio da parte del consulente dell'opponente, che non avrebbe indicato le modalità di calcolo adoperate per giungere ad un tasso del 8,782% e

che inoltre erroneamente avrebbe inserito nel conteggio anche la penale, prevista in via sola eventuale per il caso di risoluzione del contratto.

Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione.

All'udienza del 17.7.14, il Giudice si è riservato in ordine all'istanza di sospensione.

Tanto premesso, va osservato che, allo stato, ferma restando la possibilità di ogni diversa decisione all'esito del giudizio di merito, l'istanza di sospensione deve essere rigettata.

Con riguardo alla questione degli interessi, va osservato, innanzi tutto, che la giurisprudenza richiamata dall'opponente (Cass. 350/13) si limita a stabilire che la disciplina antiusura opera anche con riguardo agli interessi moratori, ma non contiene alcuna statuizione in ordine alle conseguenze dell'eventuale violazione del tasso soglia, limitatamente agli interessi moratori. Al riguardo, un orientamento giurisprudenziale di merito che si ritiene di condividere, ha tuttavia osservato che, ove si verifichi tale ipotesi, deve ritenersi che nulla è dovuto soltanto a titolo di interessi moratori; in altri termini, in caso di ritardo nel versamento della rata, mentre saranno comunque dovuti gli interessi corrispettivi nulla sarà dovuto a titolo di interessi moratori (in tal senso Trib. Milano VI sezione 28/1/14; Trib. Napoli V sezione 28/1/14, Trib. Salerno, III sezione 7/3/14). Ciò in quanto si tratta di due pattuizioni autonome che dovranno comunque rispettare i tassi soglia; tuttavia, proprio a causa della loro autonomia, la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c., che eventualmente colpisca solo una delle due, non produrrà effetti anche sull'altra.

Tale assorbente considerazione già da sé consente di rigettare l'istanza di sospensione, in quanto resterebbero comunque dovuti gli importi per capitale ed interessi corrispettivi (che corrispondono alla maggior parte dell'importo indicato in precetto), come evidenziato in prima battuta nel decreto di fissazione dell'udienza in calce, all'istanza di sospensione e rigetto di provvedimento inaudita altera parte. Da ciò consegue anche il rigetto dell'allegazione dell'opponente, di cui al foglio allegato al verbale di udienza del 17.7.14, secondo cui quanto già pagato dalla T.M. a titolo di capitale ed interessi alla data del precetto sarebbe stato sufficiente ad estinguere il debito, sull'assunto – erroneo – che non sarebbero dovuti interessi a nessun titolo.

Deve tuttavia aggiungersi un'ulteriore considerazione.

Non può condividersi neanche la tesi dell'opponente che individua il tasso di interesse di mora nella sommatoria del tasso di interesse convenzionale e di quello di mora. Lo stesso consulente di parte, dopo essersi diffuso in richiami giurisprudenziali estranei ai compiti di un tecnico, ridetermina sia il tasso effettivo annuo al 6,70% anziché 6,50% (indicato dalla banca) sia il tasso annuo effettivo globale senza in alcun modo indicare e specificare le modalità di calcolo, che non vengono mostrate nella relazione, sicché non è dato comprendere perché, secondo il

CTP, il TAEG applicato al contratto di mutuo sarebbe superiore al tasso soglia all'epoca vigente del 8,415%.

Pertanto, nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio – dallo stesso CPT determinato al 7,01%, risulta inferiore a tale valore.

Infine può osservarsi che è vero che gli interessi moratori si calcolano sull'intera rata costituita da capitale ed interessi, ma ciò non corrisponde ad affermare che il tasso annuo effettivamente applicato sia pari alla somma dei due saggi, essendo invece inferiore e non appare, allo stato, superare il valore soglia. Pertanto ogni eventuale accertamento sul punto potrà essere eseguito nel giudizio di merito.

Per tutte le ragioni esposte, l'istanza di sospensione deve essere rigettata.

Occorre infine provvedere sulle spese della presente fase processuale in conformità alla recente, ma ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass. 22503/11; Cass. 22033/11).

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- letto l'articolo 616 c.p.e., fissa per l'introduzione del giudizio di merito - innanzi al Giudice competente, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ridotti della metà - il termine di giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di euro 750,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%;
- in ordine alla procedura esecutiva, dispone che il professionista delegato, dr OMISSIS, prosegua le operazioni di vendita nei modi di legge.

Dispone che, a cura della cancelleria, venga data comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al delegato.

Napoli, 12.9.14

Il Giudice
Dr.ssa Cristina Corrado

